



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. _____ ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 90100795/2012 R.G., promossa da:

_____, nato a _____ (CL), in data _____, codice fiscale _____, elettivamente domiciliato ad Acireale (CT), via _____, presso lo studio dell'avvocato _____, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

attore

contro

_____, in persona del procuratore speciale *pro tempore*, dott. _____, in virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata del 4.2.2011 autenticata ai rogiti del notaio _____ (), società con sede in _____, via _____, partita iva _____, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati _____ (del foro di Bologna) e _____ (del foro di Catania), elettivamente domiciliata ad Acireale, _____, presso lo studio dell'avvocato _____, giusta procura in atti

convenuta e attrice in via riconvenzionale

_____, in persona dell'amministratore unico e rappresentante legale *pro tempore*, _____, con sede a Catania, piazza _____, partita iva _____, elettivamente domiciliata a San Gregorio di Catania (CT), via _____, presso lo studio dell'avvocato _____, che la rappresenta e difende giusta procura in atti

convenuta e attrice in via riconvenzionale

e nei confronti di

.., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
.., partita iva .., con sede legale a .. via ..,
elettivamente domiciliata a Trecastagni, via .., presso lo studio
dell'avvocato .., che la rappresenta e difende giusta procura in atti

terza chiamata in causa

All'udienza del 29.6.2020, tenuta in modalità c.d. cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle contenute nelle note depositate telematicamente entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza e il giudice istruttore ha posto la causa in decisione, assegnando il termine di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.

IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 25.6.2012, .., premettendo di avere concluso in data 14.2.2011 con le società .. ed .. due distinti contratti aventi rispettivamente ad oggetto la vendita ed installazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 2,8 kWp e la manutenzione ed estensione di garanzia dell'impianto, ha citato in giudizio le suindicate società dinanzi alla sezione distaccata di Acireale dell'intestato Tribunale, deducendo l'inadempimento delle convenute rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita. L'attore, in particolare, ha dedotto che, a fronte di una resa annua attesa pari ad 3.685 kWp dell'impianto, questo avrebbe prodotto una quantità di energia inferiore di circa un terzo, sì da presentarsi del tutto antieconomico l'investimento effettuato. Egli ha chiesto, pertanto, la risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 1453 c.c., la condanna delle convenute alla rimozione dell'impianto ed alla riduzione in pristino dei luoghi nonché la condanna delle società alla restituzione del corrispettivo pari ad euro 14.410 versato per l'acquisto dell'impianto ed al risarcimento del danno, pari ad euro 10.000.

Con comparsa di risposta depositata il 20.11.2012 si è costituita in giudizio la .. eccependo la natura parziaria delle obbligazioni assunte in contratto e l'esclusiva responsabilità della società .., quale soggetto incaricato dell'installazione dell'impianto. La società convenuta ha negato il proprio inadempimento, contestando la domanda di risoluzione e chiedendo, in caso di accoglimento della stessa, di essere manlevata dalla società .., quale unica responsabile dei difetti di installazione dell'impianto; in

via riconvenzionale “trasversale”, la società ha spiegato altresì domanda risarcitoria nei confronti della per il danno subito per effetto dell’inadempimento di quest’ultima società, con il favore delle spese di lite.

.. si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 20.11.2012 affermando il proprio adempimento in ordine alle obbligazioni contrattuali, contestando la domanda attorea ed eccependo la decadenza dall’azione, ai sensi dell’art. 1495 c.c.; in subordine, ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della società s.a.s., incaricata della progettazione dell’impianto fotovoltaico, chiedendo che la stessa venisse condannata alla rimozione dell’impianto ed al risarcimento del danno in favore di
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c. e, transitata la causa dinanzi al Tribunale di Catania (in conseguenza della soppressione della sede distaccata), sono state assunte le prove costituendo richieste dalle parti (interrogatorio formale dell’attore e prova per testi). Con ordinanza del 31.1.2019 è stata disposta consulenza tecnica d’ufficio, all’esito della quale le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. Nei termini di cui all’art. 190 c.p.c. – siccome ridotti all’udienza del 29.6.2020 – le parti (ad eccezione della società) hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.

2. Esposti i fatti, le domande attoree sono fondate.

2.1 Prima di esaminare il merito delle domande proposte da, appare necessario procedere alla qualificazione giuridica del contratto concluso in data 14.2.2011 ed alla individuazione della disciplina normativa di riferimento.

Dal documento contrattuale versato in atti (all. 2 fascicolo parte attrice) emerge che, in data 14.2.2011, l’attore ha concluso un contratto di “vendita e installazione” di un impianto fotovoltaico con le società ed la società, operante in sede locale quale)

Il regolamento pattizio concluso dalle parti prevedeva che la società si obbligasse alla vendita delle componenti dell’impianto fotovoltaico al prezzo di euro 13.100 oltre iva nei confronti del cliente e che il (ovvero la società) si obbligasse all’installazione dell’impianto con le componenti di tipologia e caratteristiche acquistate da È espressamente previsto in contratto che I s.r.l. FOSSE responsabile nei confronti del cliente unicamente per quanto attiene alle caratteristiche tecniche dell’impianto, mentre la società incaricata

dell'installazione dell'impianto con la propria organizzazione di mezzi, persone e materiali, si assumesse la "piena ed esclusiva responsabilità" dell'installazione dell'impianto; la società si è impegnata, altresì, a fornire un servizio di progettazione dell'impianto nel rispetto della disciplina normativa di riferimento.

Dal tenore delle clausole negoziali sopra succintamente riportate emerge che il contratto ha natura plurilaterale, non potendosi ricondurre l'attività del _____ nell'ambito dell'obbligazione dell'ausiliario (art. 1228 c.c.), stante l'assunzione in proprio di autonome obbligazioni nei confronti dell'acquirente da parte di ciascuna delle società convenute.

Operate le superiori premesse, in ordine alla qualificazione giuridica del contratto rileva il decidente che, contrariamente a quanto (tardivamente) affermato dalla difesa della società _____ in sede di comparsa conclusionale, il contratto in esame sia riconducibile alla vendita (e non all'appalto).

Appare opportuno, al riguardo, richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: *"Per stabilire l'esatta natura giuridica di un negozio giuridico complesso nel quale siano commisti e combinati elementi dell'appalto ed elementi della vendita, occorre seguire il criterio della prevalenza fra le prestazioni pattuite, e il negozio deve essere assoggettato alla disciplina unitaria dell'uno o dell'altro contratto, in base alla prevalenza degli elementi che concorrono a costituirlo. Il fattore decisivo per stabilire tale prevalenza è dato dall'interesse che ha mosso le parti, avendosi una vendita se esse abbiano avuto fondamentalmente interesse a scambiarsi un bene in natura contro una somma di danaro, e solo per ragioni contingenti il venditore si sia adattato a ricevere una parte del corrispettivo sotto forma del compimento di un opus, mentre deve ravvisarsi un appalto se l'interesse originario e fondamentale delle parti sia stato quello di compiere e, rispettivamente, ricevere un'opera"* (Cass. 20993/2014).

Nel caso di specie, appare evidente che l'interesse sotteso all'operazione negoziale in esame fosse stato quello di fornire ad _____ un impianto fotovoltaico completo in ogni sua parte. In tale modo, la ripartizione di competenze tra la società _____ e la _____ non incide sull'interesse dell'acquirente a ricevere un prodotto finito, acquistato nuovo da una società che, ai soli fini della installazione, si sarebbe avvalsa di un'altra società operante nel territorio.

A sostegno del superiore assunto milita, altresì, la considerazione per cui l'_____ ha versato il corrispettivo unitario per la compravendita dell'impianto fotovoltaico alla società _____

(artt. 1 e 5 del contratto), la quale avrebbe provveduto – secondo uno schema riconducibile al mandato – a versare il corrispettivo di euro 4.100 oltre iva in favore della _____ per l'installazione dell'impianto.

Alla luce delle superiori considerazioni, appare prevalente l'interesse dell'acquirente ad ottenere lo scambio di un bene (impianto fotovoltaico) contro un prezzo piuttosto che la realizzazione di un'opera, sicché l'operazione negoziale va ricondotta alla compravendita.

Quanto alla disciplina legislativa in concreto applicabile, si osserva che, sia pure nel silenzio delle parti sul punto, la normativa di riferimento non può che essere quella della vendita di beni di consumo di cui agli artt. 128 e ss. del d.lgs. 206/2005, ricorrendo i presupposti soggettivi ed oggettivi di applicabilità della disciplina consumeristica.

2.2 Tanto premesso, l'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c. proposta dalla difesa di _____ va rigettata.

L'art. 132, comma 4, d. lgs. 206/2005 prevede che il termine di decadenza dell'azione diretta a fare valere i vizi del bene sia di sessanta giorni, in luogo del termine di otto giorni stabilito dal codice civile. Pertanto, considerato che l'impianto è stato installato il 21.9.2011, anche a volere considerare, quale *dies a quo* ai fini della decadenza dall'azione, la data di installazione – circostanza del tutto inverosimile, presupponendo la verifica del difetto di funzionamento il decorso di un considerevole lasso di tempo affinché il cliente possa rendersi conto dell'effettivo rendimento dell'impianto –, la denuncia effettuata da _____ con lettera raccomandata del giorno 11.11.2011 (ricevuta da _____ in data 17.11.2011; cfr. all. 12) è tempestiva.

2.3 La domanda di risoluzione del contratto è meritevole di accoglimento.

L'art. 130, comma 7, del d.lgs. 206/2005 prevede che il consumatore possa richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, in presenza di un difetto di conformità del bene al momento della consegna, a condizione che: a) la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non abbia provveduto alla riparazione o sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata abbia arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Presupposto per accedere al rimedio caducatorio è, pertanto, non solo la sussistenza di un "difetto di conformità del bene", secondo le definizioni di conformità desumibili dall'art. 129,

ma, altresì, la circostanza che non sia possibile (o non abbia avuto un esito positivo) il positivo esercizio dell'azione di esatto adempimento.

Nel caso di specie, non è contestato tra le parti (e, comunque, emerge dalla documentazione in atti) che, a seguito della denuncia del vizio da parte dell'attore, la società abbia riconosciuto la sussistenza del difetto di funzionamento (all. 13 fascicolo parte attrice) e che abbia offerto al si una soluzione consistente nello spostamento dell'impianto e del pagamento delle perdite causate dalla differente resa (comparsa di risposta).

La proposta proveniente da nella misura in cui implica lo spostamento dell'impianto, non costituisce né una riparazione né una sostituzione dell'impianto consegnato, con la conseguenza che, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 130, comma 7, è legittima la proposizione dell'azione di risoluzione.

Ciò posto, l'istruttoria espletata ha confermato il difetto di funzionamento dell'impianto fotovoltaico.

Il consulente tecnico d'ufficio, seguendo un *iter* logico argomentativo pienamente condivisibile, in quanto scevro di vizi logici ed incongruenze, ha riconosciuto la sussistenza del difetto lamentato dall'attore consistente nella scarsa resa dell'impianto. Nello specifico, a fronte di una resa netta attesa dell'impianto pari a 3685 kWp (Watt di Picco) per il primo anno (cfr. relazione tecnica generale a firma dell'ing.; all. 8 fascicolo parte attrice), con una riduzione di prevista per gli anni successivi in ragione dell'1% annuo, il CTU ha evidenziato che l'impianto produce una quantità di energia media di poco superiore ai 2.000 kWp annui, come si desume dal prospetto del GSE di cui all'allegato C alla relazione di consulenza.

Appare evidente come, indipendentemente dalle cause che hanno determinato il difetto di conformità suindicato, l'impianto fotovoltaico non sia conforme alle prestazioni attese e non presenti le qualità promesse (art. 129 d. lgs. 206/2005), non dovendosi trascurare come l'accesso ai rimedi di tutela del consumatore nei confronti del venditore prescinda dalla colpa del venditore (fermo restando quanto di seguito si dirà in ordine al riparto di responsabilità interno tra i venditori).

Non sembra dirimente, ai fini dell'esclusione del rimedio risolutorio invocato dall'attore, la struttura plurilaterale del contratto e la natura "parziaria" delle obbligazioni assunte da e da, come affermato dalla difesa di

In primo luogo si è rilevato che la struttura trilaterale dell'accordo non osta alla qualificazione del contratto come compravendita, stante la prevalenza della causa di scambio rispetto all'obbligazione *facere* derivante dall'installazione, con la conseguenza che, accertata la sussistenza del vizio di conformità del bene, si apre la strada ai rimedi a tutela dell'acquirente previsti dal codice del consumo tra cui, come detto, l'azione di risoluzione; azione che, si badi, a differenza di quanto previsto dall'art. 1453 c.c., prescinde dall'imputabilità dell'inadempimento in capo al venditore, non assumendo rilevanza il profilo della colpa.

In secondo luogo, anche a volere mantenere distinte le obbligazioni del venditore [redacted], e dell'installatore [redacted], si osserva come il vizio incida su una prestazione essenziale rispetto all'assetto di interessi previsto in contratto. Ed invero, l'assunzione dell'investimento da parte dell'attore (per il quale il predetto ha pure contratto un mutuo chirografario; cfr. all. 6 fascicolo parte attrice) trova causa nel guadagno atteso dall'installazione dell'impianto fotovoltaico, quale elemento di redditività dell'operazione economica. Una riduzione del rendimento di circa un terzo rispetto ai risultati attesi incide, alternandolo significativamente, sul sinallagma contrattuale, investendo l'obbligazione principale derivante dal contratto, con la conseguenza che, anche ai sensi dell'art. 1459 c.c., la risoluzione non può che interessare l'intero contratto di vendita e installazione dell'impianto.

Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda attorea, va pronunciata la risoluzione del contratto di vendita e installazione dell'impianto fotovoltaico (all. 2) concluso tra [redacted], ed [redacted].

In conseguenza del collegamento negoziale che sussiste tra il contratto di vendita e quello di manutenzione ed estensione di garanzia (all. 3) concluso tra le parti in pari data, la pronuncia risolutoria travolge anche detto accordo contrattuale accessorio al primo.

2.4 Venendo alle domande risarcitorie e restitutorie conseguenti alla risoluzione, si osserva come le stesse debbano essere accolte, secondo quanto di seguito meglio indicato.

2.4.1 In merito alla pretesa restitutoria ex art. 1458 c.c., va accolta la domanda di condanna al pagamento dell'importo versato a titolo di corrispettivo da parte dell'attore, pari ad euro 14.410 (13.100 oltre iva al 10%).

In particolare, considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 5 del contratto del 14.2.2011, il corrispettivo è stato versato da [redacted] direttamente in favore

di [redacted] la quale si è successivamente fatta carico di versare alla [redacted] per conto del cliente, l'importo di euro 4.100 oltre iva per l'attività di installazione, l'azione restitutiva derivante dalla risoluzione del contratto non potrà che essere vantata nei confronti di [redacted] difettando la legittimazione passiva di [redacted]

Per quanto sopra, in accoglimento della relativa domanda, [redacted] va condannata al pagamento, in favore di [redacted], della somma di euro 14.410, somma che dovrà essere maggiorata degli interessi al saggio legale dalla data della diffida (15.11.2011).

2.4.2 Con riguardo alle richieste risarcitorie, giova osservare che l'attore ha proposto due distinte domande: a) una domanda di condanna alla rimozione, a proprie spese e cure, dell'impianto installato presso l'immobile dell'attore ed alla rimessione in pristino dei luoghi ove è installato l'impianto (o, in difetto, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in danno); b) un'altra domanda di risarcimento del danno conseguente al difetto di conformità.

a) La prima domanda deve essere qualificata come una domanda di risarcimento in forma specifica, risolvendosi, in sostanza, nella rimozione del pregiudizio derivante dalla presenza di un impianto fotovoltaico non funzionante che, nella misura in cui risulta composto da dieci pannelli solari complessivi suddivisi in stringhe, alcuni dei quali posizionati sul lastrico solare dell'immobile dell'attore, sito ad Acireale, in [redacted] (cfr. CTU. pag. 4), occupa inutilmente una porzione dell'immobile.

In ordine a tale pregiudizio, va ricordato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il rimedio del risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058 c.c. è applicabile anche alle obbligazioni contrattuali, costituendo rimedio alternativo al risarcimento per equivalente monetario (tra le tante, Cass. 12582/2015; Cass. n. 15726/2010).

La domanda proposta deve ritenersi pertanto ammissibile e va accolta nei soli confronti di [redacted].

Dal tenore delle previsioni contrattuali, infatti, emerge che la [redacted] fosse responsabile soltanto delle caratteristiche tecniche del bene, incombando su [redacted] la responsabilità derivante dall'installazione *in situ* dell'impianto. Pertanto, va affermato il difetto di legittimazione passiva sostanziale di [redacted] in ordine al rimedio risarcitorio in forma specifica, spettando invece ad [redacted] l'obbligo di provvedere alla rimozione dell'impianto fotovoltaico con la riduzione in pristino dello stesso.

b) La seconda domanda risarcitoria proposta dall'attore, invece, costituisce una domanda di riparazione del pregiudizio economico derivante dalla minore resa energetica dell'impianto.

Giova evidenziare come, con riguardo a tali domande, sussista la legittimazione concorrente sia di _____ che di _____ nei confronti del consumatore, trattandosi di una domanda direttamente conseguente alla garanzia di buon funzionamento del bene compravenduto, fermo restando quanto *infra* specificato rispetto all'azione di rivalsa.

La domanda proposta va parzialmente accolta.

Il CTU ha calcolato il mancato guadagno subito dall'attore in conseguenza della minore resa energetica dell'impianto offrendo una doppia quantificazione, sia prendendo in considerazione la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE sia quella indicata nella relazione tecnica.

Rileva il decidente che tra le due opzioni debba essere preferita la prima, atteso che, al di là della stima indicativa prospettata nel progetto, la determinazione del quantum della tariffa viene determinata dalla G.S.E. s.p.a., società partecipata dal Ministero dell'Economia. L'importo quantificato ammonta ad euro 2.850,40 per il periodo compreso tra il 21.9.2011 e maggio 2019.

Trattandosi di debito di valore la somma suindicata va devalutata alla data dell'illecito (21.9.2011) e, sull'importo così calcolato, pari ad euro 2.673,92, vanno applicati gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma via via rivalutata in ragione d'anno fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, secondo quanto previsto da Cass. Sez. Un. n. 1712/1995.

Per quanto sopra, _____ ed _____ vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di _____ della somma di euro 2.673,92, oltre interessi e rivalutazione come sopra indicati.

3. Passando alle domande proposte da _____, si osserva che la società convenuta ha chiesto di essere manlevata da ogni responsabilità in ipotesi di condanna alla restituzione ed al risarcimento del danno da parte di _____ quale unica responsabile del difetto dell'impianto fotovoltaico, spiegando altresì domanda riconvenzionale c.d. trasversale nei confronti della società convenuta.

Rileva il decidente come le domande proposte siano fondate.

La domanda di manleva proposta dalla _____ è fondata, avendo il CTU accertato che il difetto di funzionamento dell'impianto sia stato causato da un errore di progettazione e di installazione. Osserva, al riguardo, l'ing. _____ *“la causa della minor produzione dell'impianto oggetto di mandato è dato dall'ombreggiamento degli elementi*

architettonici che circondano l'impianto stesso, il che è riferibile, a giudizio dello scrivente, sia ad errore di progettazione che di installazione, difatti, è opinione dello scrivente che la presenza dell'ombreggiamento doveva essere verificata sul campo tramite ispezioni a diversi orari del giorno sia da parte del progettista che dell'installatore".

Sulla scorta delle condivisibili conclusioni del consulente deve ritenersi che responsabile del danno subito dall'acquirente sia unicamente _____, la quale si era contrattualmente obbligata, con assunzione di responsabilità di mezzi e persone, all'esecuzione delle attività di progettazione e installazione dell'impianto.

Rileva il decidente che a tale conclusione può pervenirsi senza necessità di esaminare il rapporto contrattuale tra le parti _____ non sfuggendo come, contrariamente a quanto (peculiarmente) sostenuto dalla difesa della _____, non sia stato prodotto in giudizio l'Accordo di Collaborazione – _____, stipulato tra le parti in data 1.3.2020 e che quello prodotto da _____ (doc. 1) sia un accordo di affiliazione commerciale le cui clausole nulla hanno a che vedere con quelle invocate dalla difesa della _____.

Alla luce delle suesposte considerazioni, in accoglimento della domanda di manleva proposta da _____ nei confronti di _____ condanna _____ a tenere indenne _____ di quanto questa è tenuta a pagare nei confronti di _____ a titolo di restituzione del corrispettivo della compravendita (pari ad euro 14.410 oltre interessi) e di risarcimento del danno in forza della presente sentenza (euro 3. 3.714,80) oltre interessi e rivalutazione, come sopra determinati.

La domanda di risarcimento del danno, proposta in via riconvenzionale c.d. trasversale da _____ nei confronti di _____, va accolta.

Ed invero, per effetto dell'inadempimento della società _____, la _____ non ha realizzato il guadagno che avrebbe dovuto realizzare laddove l'installazione dell'impianto fotovoltaico fosse stata eseguita a regola d'arte, senza difetti di progettazione. Il pregiudizio in concreto patito da _____, in conseguenza del mancato guadagno, consiste nella differenza tra il prezzo versato dal cliente direttamente a _____ (euro 14.410) e l'importo di euro 4.510 che la società _____ ha corrisposto alla _____ a titolo di corrispettivo per l'installazione dell'impianto.

Per quanto sopra, _____ va condannata al pagamento, in favore di _____, della somma di euro 9.900, oltre interessi legali dalla domanda riconvenzionale (20.11.2012).

4. La domanda proposta da _____ nei confronti della società _____ è inammissibile.

In diritto si ricorda che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, *“qualora (come nella specie) il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna (Cass. n. 30601 del 2018)”* (Cass. n. 18289/2020).

In sostanza, il principio di estensione automatica della domanda attorea nei confronti del terzo chiamato in causa opera laddove il convenuto, negando la propria legittimazione passiva, effettui la chiamata in garanzia al fine di ottenere la liberazione dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo.

Nel caso di specie, la difesa della _____ con la comparsa di risposta, ha chiesto, in ipotesi di accoglimento delle domande attoree, che la _____ venisse condannata alla rimozione dell'impianto fotovoltaico o alla refusione delle spese a ciò necessarie ed al risarcimento del danno in favore del sig. _____; con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., nel confermare il *petitum*, ha chiesto (a precisazione della domanda) di accertare che la _____ . venisse considerata quale unico responsabile dei fatti lamentati.

La società _____, di conseguenza, ha chiesto la condanna diretta della terza chiamata in causa nei confronti dell'attore, motivando tale richiesta sul presupposto che la responsabilità sia unicamente riconducibile ad una attività di progettazione svolta dall'impresa incaricata.

La domanda, nei termini in cui è stata proposta, non supera il vaglio di ammissibilità.

Ed invero, considerato che il rapporto dal quale deriverebbe la responsabilità della

_____ è un rapporto giuridico autonomo da quello discendente dal contratto di

vendita, fondato sull'incarico di collaborazione, la _____ non può negare la propria responsabilità chiedendo la condanna diretta sulla base di un rapporto differente.

A ciò si aggiunga, sul piano del diritto sostanziale, che l'incarico di collaborazione va ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 1228 c.c. ed è pacifico che nei confronti del creditore _____), la società _____ sia l'unica responsabile del fatto doloso e colposo dell'ausiliario. In questi termini, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che l'inadempimento del terzo, del quale il contraente si avvalga per svolgere l'incarico, non costituisce di per sé giusta causa di esonero da responsabilità del contraente stesso, in quanto, ai sensi dell'art. 1228 c.c., questi è responsabile della scelta compiuta e risponde anche del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari, salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, anche con riguardo al comportamento dell'ausiliario; tuttavia la colpa di quest'ultimo potrà fondare un'azione di regresso del contraente nei suoi confronti (Cass. n. 6053/2010).

Alla luce delle superiori considerazioni, non avendo la società _____ proposto azione di regresso nei confronti della _____, la domanda di garanzia impropria va dichiarata inammissibile.

5. Le spese processuali seguono la soccombenza e, in applicazione del d.m. 55/2014, va statuito che:

- le convenute _____ ed _____ vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 4.835,00, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a., in favore di _____ ;
- _____ va condannata al pagamento delle spese processuali nei confronti di _____ che liquida in euro 3.384,50, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a., decurtando del trenta per cento i valori medi, stante la medesima posizione contrattuale assunta dalle parti nei confronti del cliente nonché la condotta processuale della _____, che ha invocato in giudizio un contratto (l'accordo quadro di collaborazione) non versato in atti;
- _____ va condannata al pagamento delle spese processuali nei confronti di _____ s. di _____, che liquida in euro 2.250,00, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a., riducendo del trenta per cento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva e istruttoria in ragione dei rapporti di collaborazione comunque intrattenuti tra le parti, senza considerare la fase decisione non espletata dalla terza chiamata in causa.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno poste definitivamente a carico di _____, convenuta soccombente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 90100795/2012 R.G., disattesa ogni contraria istanza:

accoglie le domande proposte da _____ e, per l'effetto:

- risolve i due contratti di vendita e installazione dell'impianto fotovoltaico e di manutenzione ed estensione di garanzia conclusi tra _____, _____ ed _____ in data 14.2.2011;
- condanna _____ al pagamento, in favore di _____, della somma di euro 14.410, oltre interessi legali dal 21.9.2011;
- condanna _____ alla rimozione dell'impianto fotovoltaico ed alla riduzione in pristino dell'immobile di proprietà dell'attore, sito ad Acireale (AT), _____;
- condanna, in solido tra loro, _____ e _____ al risarcimento del danno in favore di _____, che liquida in euro 2.673,92, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria come in motivazione;

accoglie le domande proposte da _____ e, per l'effetto:

- condanna _____ a tenere indenne _____ di quanto questa è tenuta a pagare nei confronti di _____ a titolo di restituzione del corrispettivo della compravendita e di risarcimento del danno in forza della presente sentenza;
- condanna _____ al risarcimento del danno in favore di _____, che liquida in euro 9.900, oltre interessi legali dal 20.11.2012;

dichiara inammissibile la domanda proposta da _____ nei confronti di _____;

condanna _____ ed _____ al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali in favore di _____, che liquida in euro 4.835, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.;

condanna _____ al pagamento delle spese processuali nei confronti di _____, che liquida in euro 3.384,50, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.;

condanna Ersol s.r.l. al pagamento delle spese processuali nei confronti di _____
di _____, che liquida in euro 2.250,00, oltre spese generali (15%), iva e
c.p.a.

pone definitivamente a carico di _____ le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti
liquidate.

Così deciso in Catania, il 30 novembre 2020

Il Giudice
dott.